

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2150

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'interno

(PISANU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 2003

—————

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50,
recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto del Ministro dell'interno del 19 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2002, è stato differito al 31 marzo 2003 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tale differimento si è reso necessario in mancanza di indicazioni certe sulle modalità e sulla entità dei trasferimenti erariali che sarebbero stati disposti con la legge finanziaria per il 2003. Tuttavia, la proroga del termine non si è dimostrata sufficiente in un numero considerevole di casi, in quanto il ritardo nell'adozione di alcuni provvedimenti previsti dalla legge finanziaria per il 2003, legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha determinato ulteriori incertezze nella definizione sia delle entrate proprie sia di quelle trasferite, nonché nell'esistenza di eventuali limiti alla assunzione di personale.

Tale situazione ha avuto effetti negativi sulla corretta programmazione delle attività, non consentendo la proficua gestione delle stesse e creando problemi per il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno,

ai sensi dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Inoltre, i comuni delle regioni Molise, Puglia e Sicilia, colpiti da calamità naturali, hanno incontrato notevoli difficoltà nella predisposizione del bilancio a causa della incertezza nella definizione di tributi propri.

Conseguentemente, si è ritenuto di dover prevedere un ulteriore differimento di sessanta giorni del termine per l'adozione dei bilanci degli enti locali.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza si è reso necessario in considerazione del fatto che la situazione sopra delineata si è compiutamente manifestata in tutti i suoi aspetti nell'imminenza della scadenza del termine del 31 marzo 2003.

Pertanto, non si è potuto far ricorso alla procedura ordinaria prevista dall'articolo 151 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che prevede, per l'adozione del decreto di proroga del termine, da parte del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Tale ultimo passaggio procedurale richiede, infatti, tempi tecnici non compatibili con l'urgenza del caso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2003.

Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2002, con il quale il termine di cui sopra è stato differito al 31 marzo 2003, ai sensi del citato articolo 151;

Considerato che, nonostante la predetta proroga, in molteplici circostanze gli enti locali non hanno potuto deliberare tempestivamente i propri bilanci di previsione per l'anno 2003, anche per le innovazioni recentemente introdotte nella disciplina di riferimento;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di differire, nel corrente anno, per un periodo di sessanta giorni, il termine già prorogato dal citato decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 da parte degli enti locali è differito al 30 maggio 2003.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI – PISANU

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

